

News tecnica n. 1

10 gennaio 2020

Modalità di assegnazione dei contributi agli enti locali per la progettazione definitiva ed esecutiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020 il **Decreto Ministero dell'Interno 31 dicembre 2019** recante "Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicure

Spese soggette a contributo Gli interventi per i quali è possibile richiedere il contributo per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sono quelli relativi:

- alla messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- alla messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente; alla messa in sicurezza di strade.

Enti locali destinatari del contributo In riferimento ai suddetti interventi, possono richiedere il contributo: comuni; province; città metropolitane; comunità montane; comunità isolate; unioni di comuni.

Modalità di certificazione Per la certificazione delle spese, gli enti locali dovranno trasmettere, a pena di decadenza entro le ore 24.00 del 15 gennaio 2020, la comunicazione mediante la piattaforma riservata del **Sistema certificazioni enti locali** («AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati»), relativa all'attribuzione, per l'anno 2020, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva.

Istruzioni e specifiche La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi, non sarà ritenuta valida. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo. Da *Lavori-*



Siti e riviste controllate: sito ANCE (solo per la parte studi ed approfondimenti), sito Confindustria, sito ABI, sito Inps, sito Censis, sito Cresme, sito Svimez, sito Ministero dello Sviluppo Economico e delle Finanze, sito Unioncamere, sito Bloomberg, sito Il Sole 24 Ore, Sito Edilizia e Territorio, sito Dipartimento Politiche Europee, sito Economia e Finanza R.it, sito SRM, sito Istat, sito Italia Oggi, sito lavoripubblici.it, sito Edilportale, sito Ministero Ambiente, sito Autorità di Vigilanza, sito Ministero per la Coesione Territoriale, sito Scenari Immobiliari, sito Nomisma, sito Banca d'Italia, sito Agenzia delle Entrate, sito Conferenza stato regioni, sito MIUR, sito Quirinale, sito Invitalia.

Sommario:

- ◆ Modalità di assegnazione dei contributi ad enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva
- ◆ A breve nuovo regolamento sul rating di legalità
- ◆ CdS: interdittiva antimafia non ha scadenza
- ◆ Per l'ecobonus lo sconto in fattura può compensare le accise
- ◆ Il comune può vendere un'area a standard ottenuta gratis
- ◆ La banca può chiudere il conto corrente senza avvisare

A breve nuovo regolamento sul rating di legalità

L'Antitrust ha aperto una consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità.

Il **rating di legalità** - ricordiamo - è lo strumento premiale con cui l'Antitrust attribuisce un punteggio, da una a tre "stellette", alle imprese virtuose in termini di rispetto delle leggi, delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali. Attualmente è disciplinato dal **Regolamento del 15 maggio 2018**.

Rating di legalità, a breve il nuovo Regolamento

A distanza di un anno e mezzo l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ritiene **necessario modificare le regole** al fine di valorizzare la natura premiale dell'istituto, estendendo l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del Regolamento, eliminare alcuni dubbi interpretativi del Regolamento e adeguarlo alla giurisprudenza, alla semplificazione e alla chiarificazione del procedimento.

L'Antitrust ha quindi deciso di sottoporre la **bozza del nuovo Regolamento** ad una procedura di consultazione pubblica, che durerà 30 giorni (fino al 6 febbraio 2020), per raccogliere le osservazioni dei soggetti interessati.

I soggetti interessati possono esprimere le proprie valutazioni inviando una mail all'indirizzo consultazione.regolamentoring@agcm.it. Da *Edilportale*.



CdS

interdittiva antimafia non ha scadenza

«I fatti sui quali si fonda l'interdittiva antimafia possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata».

Lo ribadisce il Consiglio di Stato (sezione III) in una recente pronuncia (n.2/2020, pubblicata il 2 gennaio scorso) che accoglie l'appello della prefettura di Crotone contro una sentenza del Tar Calabria che aveva accolto il ricorso di un'impresa colpita da interdittiva antimafia. Il ricorrente ha valorizzato il fatto che l'interdittiva si riferisse a accadimenti molto risalenti nel tempo, e più precisamente al 1998. Inoltre il ricorrente ha argomentato che un certo passaggio di denaro, frutto di della presunta estorsione, non fosse emerso da un riscontro richiesto dallo stesso Tar Calabria alla Guardia di Finanza.

Del tutto opposta l'opinione del **Consiglio di Stato**, che ha anzi pesantemente rimproverato il primo giudice per non aver, di fatto, saputo o voluto valutare gli elementi a disposizione. «Tutti gli elementi fattuali sopra descritti - scrivono i giudici della Terza sezione - sono sufficienti a supportare l'informativa impugnata dinanzi al Tar Catanzaro, alla luce dei consolidati principi che governano tale materia, ben conosciuti dal giudice di primo grado che, pur avendoli correttamente richiamati, non ne ha fatto corretto uso».

E ancora: «Il Collegio non condivide le conclusioni del primo giudice. Non ritiene infatti di poter escludere il tentativo di infiltrazione nella società appellata, che emerge dalle indagini del Gip del Tribunale ordinario di Catanzaro, nell'ambito del procedimento penale scaturito in esito all'operazione di Polizia giudiziaria denominata "-OMISSIS-" e riportate nell'ordinanza di applicazione di misura coercitiva ex art. 292 c.p.p., emessa in data 28 dicembre 2017. L'avversa conclusione del Tar poggia, infatti, sul diverso esito delle indagini che lo stesso aveva affidato alla Guardia di finanza, di durata e profondità necessariamente più limitata».

Più in particolare, la circostanza che il **fatto estorsivo** sia riferito a vari anni fa, è «privata di giuridico», affermano i giudici: «È, infatti, sufficiente sul punto richiamare il principio secondo cui i fatti sui quali si fonda tale misura di prevenzione possono anche essere risalenti nel tempo nel caso in cui vadano a comporre un quadro indiziario complessivo, dal quale possa ritenersi attendibile l'esistenza di un condizionamento da parte della criminalità organizzata. Come chiarito dalla Sezione (21 gennaio 2019, n. 515), il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica, cioè, la perdita del requisito dell'attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l'inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l'irrelevanza della "risalenza" dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità». da *edilizia e territorio*.



Per l'ecobonus lo sconto in fattura può compensare le accise

Lo sconto immediato in fattura può essere recuperato come credito da utilizzare in compensazione anche con i tributi dovuti a titolo di accise sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

Questa, in sintesi, la spiegazione data dall'Agenzia delle Entrate con la [risposta 1/2020](#) all'interpello presentato da un contribuente.

Sconto in fattura e accise, il caso

Una società che si occupa della vendita di energia elettrica e gas naturale, che ha tra i propri clienti imprese che eseguono interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate chiarimenti sulle modalità di utilizzo del credito di imposta acquisito dal proprio cliente.

L'impresa avrebbe realizzato un intervento di efficientamento energetico di un edificio, praticando lo **sconto immediato in fattura** da recuperare come credito di imposta in cinque anni. L'impresa, a sua volta, intendeva cedere tale credito alla società che le forniva l'energia elettrica e il gas.

La società, interessata ad acquisire il credito, ha chiesto quindi all'Agenzia delle Entrate se potesse utilizzarlo in **compensazione** con i tributi dovuti a titolo di **accise** sul consumo di energia elettrica e gas naturale.

Sconto in fattura, credito utilizzabile anche per pagare le accise

Ripercorrendo la normativa sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il committente (primo cedente) può cedere all'impresa esecutrice (primo cessionario) dell'intervento di riqualificazione energetica sull'edificio condominiale l'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta. L'impresa acquisisce così un credito d'imposta da utilizzare in compensazione in cinque rate annuali di pari importo, riconoscendo al committente un importo di pari ammontare, sotto forma di "sconto" sul corrispettivo dovuto.

L'impresa può cedere tale credito d'imposta ad un proprio fornitore (secondo cessionario) che, a sua volta, può utilizzarlo solo in compensazione alle medesime condizioni del primo cessionario.

Dato che l'articolo 28 della Finanziaria 2001 (Legge 388/2000) consente di pagare le accise sul consumo e la produzione di energia elettrica e gas naturale mediante versamento unitario, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi, l'Agenzia conclude che è possibile versare le accise utilizzando il modello di pagamento unificato "F24 ACCISE", con possibilità di compensazione con crediti per altre imposte. Questo significa che il credito di imposta ceduto dall'impresa che realizza i lavori di efficientamento energetico, e che ha praticato lo sconto, **può compensare il debito per le accise** dovute sulla produzione e la vendita di energia elettrica e gas naturale.

Non è invece consentito, ha concluso l'Agenzia, utilizzare le eccedenze a credito per accise per compensare i debiti per altre imposte e contributi.

Sconto in fattura, lo stato dell'arte

È il caso di sottolineare che il caso preso in considerazione dall'Agenzia delle Entrate non riguarda i piccoli lavori, ma solo gli interventi importanti eseguiti in condominio.

La [Legge di Bilancio 2020](#) ha infatti ridimensionato di molto la disciplina dello sconto immediato in fattura alternativo all'ecobonus. Oggi è possibile praticare lo sconto in fattura solo negli interventi di importo superiore a 200mila euro, eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali. Lo sconto in fattura può essere praticato solo nell'ambito dei lavori che usufruiscono dell'ecobonus. Da quest'anno non è più consentito per gli interventi agevolati con il sismabonus. Da [Edilportale](#).



Il comune può vendere un'area a standard ottenuta gratis

Il Comune può liberamente vendere un'area ottenuta gratuitamente, al momento del rilascio di una lottizzazione edilizia. Lo sottolinea il Consiglio di Stato (con la sentenza n. 4068/2019), decidendo a favore dell'ente locale una lite su circa 7mila mq acquisiti come “area a standard” in un piano di insediamenti produttivi. Sull'area ottenuta dal privato, l'ente aveva poi realizzato un magazzino comunale, inserito poi nell'elenco dei beni da alienare per oltre 1,5 milioni di euro. Secondo i lottizzanti originari, l'operazione avrebbe generato un indebito arricchimento del Comune: di qui il ricorso avverso la trasformazione della destinazione d'uso, passata da verde pubblico e parcheggio (“standard”) ad area utilizzabile per attività produttive. Si sosteneva infatti che le aree acquisite per uso pubblico non potessero cambiare destinazione, nemmeno alla scadenza della convenzione di lottizzazione, dovendo permanere una fruizione collettiva. Questa tesi non è stata condivisa dai giudici, che ritengono possibile immettere sul mercato aree originariamente destinate ad usi pubblici (standard) in base a convenzioni urbanistiche, se i cambiamenti incidano in modo tollerabile sulle situazioni consolidate dei lottizzanti o dei loro aventi causa. Nel caso esaminato, era emerso che la contrazione delle aree di parcheggio non avrebbe espulso aziende già insediate nè avrebbe generato maggiori costi o disagi: può quindi prevalere l'interesse del Comune alla monetizzazione degli immobili. In altri termini, l'amministrazione gode di discrezionalità nel decidere le sorti delle aree di sua proprietà ritenute non più necessarie all'esercizio delle funzioni istituzionali. Le convenzioni urbanistiche sono quindi sensibili alla sopravvenienza di interessi pubblici, essendo valide «rebus sic stantibus», purché vi sia un' adeguata motivazione sulla necessità di sacrificare le eventuali legittime aspettative dei privati. Nel caso specifico, oltretutto, la vendita di un'area triste come parcheggio manteneva la normale quota di standard urbanistici (art. 3 DM 1444/1968), cioè i corretti rapporti tra spazi edificabili e quelli pubblici. Tali standard assolvono infatti ad una funzione di equilibrio dell'assetto territoriale e di salvaguardia dell'ambiente e della qualità di vita, e non possono quindi essere compressi privando le zone di verde o parcheggi. Esaminando un caso analogo, il Tar Brescia (366/2002) si è occupato della richiesta di un permesso di costruire su un'area rimasta di proprietà privata anche se avrebbe dovuto essere ceduta come standard (verde o parcheggi): lo stesso Comune, a distanza di tempo, aveva cambiato destinazione all'area, rendendola edificabile, e quindi, secondo i giudici, non poteva negare al privato la possibilità di costruire sull'area che non gli era mai stata chiesta. Diverso è invece il caso dell'area ceduta dal privato, per l'esecuzione di un'opera pubblica che non venga realizzata: la Cassazione conferma il potere del Comune di cambiare la destinazione all'area, anche se il privato può chiedere la retrocessione della proprietà ceduta al Comune. Da *Edilizia e territorio*



La banca può chiudere il conto corrente senza avvisare

Le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di indagine da parte della Guardia di finanza o da parte della magistratura su reati finanziari, se vi è un livello di rischio di credito troppo elevato.

È una delle risposte di Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del ministero dell'economia e delle finanze, alle interrogazioni di ieri in Commissione finanze del Senato, poste al Governo, da parte del senatore Armando Siri sulla prassi bancaria di chiusura dei conti correnti oggetto di indagini e sulle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario. Ai sensi dell'art. 1845 del c.c., riguardante il recesso dal contratto, «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori»; inoltre, «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni». La disciplina va, tuttavia, integrata con le disposizioni del dlgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), che, all'art. 33, co. 3, lett. a) prevede che: «se il contratto abbia ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore». Pertanto, nel caso in cui un intermediario venga a conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali a carico del cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di adeguata verifica rafforzata di cui alle disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela, rientrerebbe nell'autonomia negoziale di ciascun intermediario decidere di recedere dal contratto, in coerenza con l'obbligo di adeguare le misure adottate al rischio concretamente rilevato. Riguardo alle limitazioni ai versamenti in contanti sul proprio conto corrente bancario, secondo la Banca d'Italia, il rifiuto da parte di diverse banche di prendere versamenti in contanti da parte degli utenti, non discende dalle limitazioni all'operatività in contanti previste dalla normativa antiriciclaggio, poiché tali limiti non si applicano ai trasferimenti che avvengono attraverso intermediari finanziari. In caso di frequenti e ingiustificate operazioni in contanti gli intermediari devono condurre specifici approfondimenti, anche con il cliente, per verificare le ragioni alla base dell'operazioni. Nell'ambito dell'autonoma valutazione del rischio di riciclaggio, l'intermediario definisce poi nel documento di policy antiriciclaggio le concrete misure di adeguata verifica rafforzata per i casi a più alto rischio. Da *italia oggi*.